

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 06.09.2007



**COMUNE DI LÂCONI**

*Provincia di Oristano*

**REGOLAMENTO SULLA VIABILITA' RURALE**

## ART. 1

### Finalità

1. Il presente regolamento detta le disposizioni normative finalizzate alla tutela e alla conservazione dei piani viabili, unitamente alle relative pertinenze delle strade rurali di uso pubblico, comunali e/o vicinali, appartenenti al territorio del Comune di Laconi.

## ART. 2

### Autorizzazione per accessi

1. La realizzazione di nuovi accessi e trasformazione di quelli esistenti sono subordinate all'autorizzazione del Comune, le stesse saranno rilasciate tenendo presente la fluidità e la sicurezza del traffico.
2. Di norma verrà autorizzato un solo accesso carraio salvo situazioni di comprovata necessità.
3. gli accessi vengono così classificati
  - accesso pedonale
  - accesso carraio
4. Gli accessi dovranno essere raccordati col ciglio stradale con uno svaso per ogni lato, allo scopo di facilitare le manovre di entrata e uscita.
5. Chiunque realizza nuovi accessi o diramazioni ovvero li trasforma senza l'autorizzazione degli uffici competenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573, la violazione comporta l'obbligo del ripristino dei luoghi a carico dell'autore della violazione.
6. Chiunque, sebbene autorizzato, non rispetta le prescrizioni contenute nell'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 70 a euro 150.

## Art. 3

### Opere da realizzare per gli accessi privati

1. In corrispondenza degli accessi privati vanno realizzate e mantenute in efficienza, a cura e spese dei privati proprietari, cunette trasversali o griglie per impedire che le acque di superficie invadano la sede stradale.
2. L'autorizzazione di cui all'articolo precedente potrà prescrivere la realizzazione di tombinamenti per dare continuità al fosso laterale alla strada stessa.
3. chiunque violale disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 euro 150.

## Art. 4

### Manutenzione dei fondi prospicienti a strada comunale

1. I proprietari o conduttori devono mantenere i confini dei terreni laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale, in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada.
2. Devono realizzare, se occorrenti, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possano causare i predetti eventi.
3. Devono mantenere una fascia di larghezza pari a 3 ml a monte e 1 ml a valle, misurati dal bordo della strada, costantemente sgombra da alberi, arbusti ed altri ostacoli che impediscano o riducano la visibilità della strada.

4. L'autore della violazione alle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573 e alla messa a norma a proprie spese dello stato dei luoghi.

#### Art. 5

##### Condotta delle acque

1. Chiunque intende realizzare opere per attraversare le strade con condotte o corsi d'acqua, ha
2. l'obbligo di costruire e di mantenere i ponti e le opere necessarie per il passaggio e per la condotta delle acque; devono altresì mantenere le altre opere d'arte, anche a monte e a valle della strada, che siano o si rendano necessarie per l'esercizio della concessione e per ovviare ai danni che la medesima possono derivare alla strada. Tali opere devono essere costruite secondo la prescrizioni tecniche del comune e sotto la sorveglianza dello stesso.
3. Il Comune, nel caso che i soggetti di cui al comma precedente non provvedano a quanto loro indicato, ingiunge ai medesimi l'esecuzione delle opere necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti commi. In caso di inottemperanza vi provvede d'ufficio addebitando ai soggetti obbligati le relative spese.
4. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143,00 a euro 573,00.

#### Art. 6

##### Lavorazione di terreni

1. Le lavorazioni dei terreni confinanti con le strade di uso pubblico dovranno essere effettuate in modo tale da salvaguardare le scarpate, i piani viabili, le cunette ed i fossi, lasciando opportune fasce di rispetto non lavorate di larghezza minima pari a metri 1.
2. L'irrigazione dei terreni laterali ed i trattamenti antiparassitari alle colture devono essere regolati in modo da non interferire con la sede stradale e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale e le sue pertinenze, o pericolo per la circolazione.
3. L'autore della violazione alle norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71,00 a euro 286,00.

#### Art. 7

##### Interventi di ripristino

1. Ove, in seguito a precipitazioni piovose, si verificassero danni alla viabilità conseguenti al mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti articoli 5 e 7, i privati interessati dovranno intervenire tempestivamente per effettuare tutti gli interventi di ripristino, quali la riapertura dei fossi, delle cunette, dei tagliacque, lo spurgo dei tombini e la pulizia del piano viabile da terra, detriti e qualunque cosa abbia invaso la strada.
2. Chiunque viola il presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71,00 a euro 268,00
3. Qualora i privati non provvedessero, provvederà il Comune con spese a carico dei privati stessi.

#### Art. 8

##### Transito con mezzi cingolati

1. Tutti i mezzi cingolati dovranno circolare con cingoli opportunamente protetti.

2. Nel caso di localizzati attraversamenti della sede stradale, il piano viabile dovrà essere protetto, nel momento del transito, con efficace protezione in gomma, legno o altro materiale idoneo.
3. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71,00 a euro 286,00.

#### Art. 9

##### Transito con mezzi pesanti

1. Il transito con automezzi di peso superiore a 20 t. a pieno carico, deve essere previamente autorizzato dal Comune.
2. Non può essere rilasciata l'autorizzazione di cui al comma precedente in presenza di piani viabili resi molli dalle precipitazioni meteoriche.
3. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 150,00 a euro 300,00.

#### Art. 10

##### Esecuzione di lavori con interessamento della strada

1. Chiunque intenda eseguire lavori o effettuare depositi sulle strade oggetto del presente regolamento o sulle loro pertinenze, deve essere previamente autorizzato dal Comune, al quale dovrà presentare apposita istanza.
2. L'istanza deve essere accompagnata da una dichiarazione di disponibilità ad accettare tutte le condizioni che il Comune intendesse prescrivere in relazione alla tutela del pubblico transito, quando trattasi di lavori complessi dovranno essere prodotti gli elaborati progettuali.
3. L'occupazione delle banchine e delle pertinenze stradali deve essere preventivamente autorizzata.
4. Il Comune, in relazione alla natura, al tipo e all'entità dell'opera da eseguire, potrà richiedere la costituzione di polizza fidejussoria e/o cauzione a garanzia delle obbligazioni prescritte.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 del presente articolo, ovvero le prescrizioni contenute nell'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 716,00 a euro 2.800,00.
6. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 del presente articolo, ovvero le prescrizioni contenute nell'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 143,00 a euro 573,00.
7. La violazione delle suddette disposizioni comporta la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione delle opere realizzate, nonché dei depositi e delle occupazioni, a carico dell'autore delle violazioni e a proprie spese.

#### Art. 11

##### Fabbricati prospicienti la sede stradale

1. I fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze.
2. Per i fabbricati e i muri che minacciano in rovina, il Sindaco adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti a tutela della pubblica incolumità.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 350,00 a euro 1.450,00.

Art. 12  
Distanze degli edifici

1. Fuori dal perimetro dei centri abitati le edificazioni dovranno rispettare integralmente le norme sulle distanze stabilite dal codice della strada e del relativo regolamento di attuazione, nonché gli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti.
2. Le distanze si intendono calcolate dal confine stradale ( ciglio della strada, ciglio della scarpata se la strada è in trincea).
3. Le distanze previste dovranno essere aumentate delle eventuali fasce di rispetto relative alle opere previste dal Piano Urbanistico Comunale.

Art. 13  
Piantagioni e siepi

1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi e le alberature in genere, in modo tale da non restringere o danneggiare la strada. Essi hanno l'obbligo di tagliare i rami che si propendono oltre il confine stradale.
2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi, rami, o qualsiasi altra cosa, il proprietario è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di 150,00 a euro 300,00.
4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi.

Art. 14  
Ripristino luoghi e risarcimento danni

La violazione delle precedenti disposizioni comporteranno l'obbligo di ripristino dei luoghi a spese del trasgressore oltre all'eventuale risarcimento del danno provocato.

Art. 15  
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la prescritta pubblicazione.
2. Dalla data di entrata in vigore regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni incompatibili o in contrasto con il presente.